

Sentenza: 24 settembre 2014, n.231

Materia: leggi provvedimento

Parametri invocati: articoli 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale;

Rimettente: Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro;

Oggetto: legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n.14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale) articolo 2;

Esito: non fondatezza della questione con riferimento a tutti i parametri invocati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: la disposizione regionale censurata stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dalla l.r. 10/2010, gli apparati amministrativi del Consiglio regionale vengano coordinati dal direttore generale della direzione generale I della Giunta regionale in carica alla data dell'entrata in vigore della legge, senza ulteriori riconoscimenti economici. A questo fine è revocato l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il relativo contratto di lavoro a tempo determinato.

Il rimettente lamenta che la disposizione censurata, da applicare nel giudizio a quo, prevedendo con legge la revoca dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della Regione Molise anziché con un atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo, impedisce al ricorrente di ottenere un sindacato diretto da parte del giudice circa la legittimità della revoca, in quanto non può quest'ultimo sindacare direttamente il contenuto di una legge regionale senza il preventivo vaglio della Corte costituzionale. Ciò darebbe luogo alla violazione dell'articolo 3 Cost., perché discriminerebbe il ricorrente rispetto alla generalità dei dirigenti ai quali viene revocato l'incarico; l'articolo 111, secondo comma, Cost., perché porrebbe il ricorrente in una situazione di disparità processuale rispetto alla controparte la quale ben invece può invocare direttamente in giudizio l'applicazione della legge regionale; gli articoli 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., perché escluderebbe il diritto del lavoratore alla tutela diretta dinanzi al giudice ordinario nei confronti della revoca dell'incarico, tutela prevista dal d.lgs.165/01. La disposizione impugnata violerebbe anche l'articolo 117, settimo comma, Cost., perché provocherebbe una limitazione nei

confronti del lavoratore, non essendoci stata una soppressione della figura del segretario ma una revoca ad personam dell'incarico, in violazione dei principi che devono informare la legislazione regionale.

La Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

In particolare la Corte sottolinea come, secondo il giudice rimettente, l'articolo 2 della l.r.14/2010 impugnato violerebbe gli articoli 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, e 113, secondo comma, Cost. per la sua natura di legge provvedimento che, in quanto tale, impedirebbe al suo destinatario di ottenere tutela giurisdizionale direttamente davanti al giudice comune come invece sarebbe nei confronti di un atto dell'amministrazione; il che comporterebbe, per ciò solo, la lesione del principio di eguaglianza, (art. 3 Cost.), del diritto di agire in giudizio, in particolare contro gli atti della pubblica amministrazione, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma Cost.) e del principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Tale assunto del giudice a quo, secondo la Corte, è errato. Infatti la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la *natura di norma-provvedimento da sola, non incide sulla legittimità della disposizione* (sentenza 270/2010) e che *la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto* (ex plurimis, sentenze 275/2013, 154/2013), *essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore* (sentenza 288/2008). La Corte, ancora, ha già escluso nel passato che il passaggio dall'atto amministrativo alla legge comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e che *non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa, con la conseguenza che il diritto di difesa non risulterà annullato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale* (sentenza 20/2012). Ciò porta, altresì, ad escludere che tale trasferimento sia, di per sé, discriminatorio o suscettibile di alterare la parità delle parti nel processo.

La Corte giudica non fondata anche la questione sollevata in riferimento all'articolo 117, settimo comma, Cost. che è stata prospettata in riferimento ad un parametro del tutto inconferente rispetto al dedotto profilo di illegittimità costituzionale.